

**Sentenza:** n. 333 del 24 novembre 2010

**Materia:** Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche).

**Esito:** illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche).

La norma impugnata ha per oggetto le assunzioni e le dotazioni organiche relative al servizio sanitario della Regione Puglia. Nello specifico, si stabilisce che nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale, i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono reinvestiti nel sistema.

Il 40 per cento delle somme disponibili è distribuito dalla Giunta regionale sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività o nuovi servizi. Il restante 60 per cento è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale. Infine, per dare attuazione alla legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale.

Secondo la parte ricorrente la disposizione censurata non garantisce il rispetto dei limiti alle spese per il personale fissati dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 1, comma 565, della l. 296/2006, e dall'art. 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Queste norme stabiliscono che gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali rientrano il 2009 e il 2010. A fronte di ciò, la scelta della disposizione

contestata, quella dell'integrale impiego dei minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 per nuove assunzioni, contrasterebbe con norme statali tali che fissano principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con la conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Secondo la difesa regionale, per contro, il ricorso statale è inammissibile per la sua genericità.

Nel merito, la norma censurata conferma esplicitamente la volontà di rispettare i limiti di spesa imposti dalla legge nazionale sia mantenendo fermo il numero dei dipendenti in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2008 e bloccando il relativo costo; sia sottraendo alle aziende il 40% dei costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010. Quanto alla presunta violazione dell'art. 2, comma 73, della l. 191/2009, questa disposizione demanda la verifica sull'effettivo conseguimento del contenimento della spesa del personale sanitario al Tavolo tecnico previsto dall'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, approvata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni; definendo un meccanismo di verifica che si esplica attraverso controlli da effettuare *ex post* e non, come invece prospettato dal ricorso statale, sulla scorta di comportamenti ipotizzabili *ex ante*.

La resistente sottolinea altresì come la legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, recante il Piano di rientro del disavanzo sanitario regionale, abbia sospeso gli effetti della disposizione impugnata fino all'emanazione della decisione della Corte sul ricorso in oggetto. Quest'ultima legge regionale fa inoltre divieto agli enti del servizio sanitario regionale di procedere per gli anni 2010-2011-2012 alla copertura mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, consentendo deroghe al blocco delle assunzioni solo in caso di comprovata necessità e urgenza, comunque nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore nazionale e in coerenza con la programmazione economica finanziaria prevista dal Piano di rientro.

In via preliminare, la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia, giacché la violazione lamentata e i parametri invocati sono chiaramente individuati dal ricorso statale.

Parimenti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come prospettato dalla difesa regionale. Da una parte, le modifiche successivamente apportate alla l.r. 27/2009 introducono una decurtazione dei posti dei cessati dal servizio nel 2009 che non tocca i posti già coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere; dall'altra, la citata l.r. 12/2010 non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della norma censurata.

Tanto premesso, ad avviso della Consulta la questione è fondata.

In base ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 1, comma 565, della l. 296/2006 e dall'art. 2, comma 71, della l. 191/2009, gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al 2012).

La legislazione statale, in particolare, *individua un fine, indica un mezzo per raggiungerlo e prevede un meccanismo di controllo*. Il fine consiste nella riduzione della spesa per il personale sanitario, nella misura dell'1,4 per cento rispetto all'anno 2004, a partire dal 2007 fino al 2012; il mezzo è rappresentato dall'individuazione della consistenza organica e dal programma di revisione della medesima, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva; il controllo, infine, è costituito dal meccanismo di verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del già citato Tavolo tecnico.

I principi contenuti nelle predette disposizioni statali non sono rispettati dalla norma censurata, giacché questa non contempla riduzioni di organico e dispone che, a partire dal 2009, i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 siano integralmente utilizzati per spese relative al personale sanitario. Tali minori costi sono messi a disposizione degli enti del servizio sanitario per l'assunzione di personale nella misura del 60 per cento, mentre il restante 40 per cento è distribuito dalla Giunta regionale nel settore sanitario sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività o nuovi servizi, desumendosi agevolmente in via interpretativa che la quota distribuita dalla Regione viene impiegata per le spese di personale sanitario e per nuove assunzioni.

Ne consegue pertanto l'illegittimità dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della l.r. 27/2009 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.